

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 503842

del: 02/10/2024

---

Oggetto: Influenza Aviaria. Disposizione di misure restrittive, di biosicurezza e controllo delle malattie animali

---

Mittente: Azienda Ulss n. 3 "SERENISSIMA"

---

Numero allegati: 2

---

Nome file allegati: au12ve.REGISTRO UFFICIALE.2024.0187484.pdf  
10 - DISPOSITIVO SEQUESTRO E ABBATTIMENTO -  
1727857008112\_au12ve.REGISTRO UFFICIALE.2024.0187044.pdf

---



**Dipartimento di Prevenzione**  
**Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare**  
**U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A**

Spett.le Ditta  
Società Agricola AL.C.A. S.r.l.  
Via Roma, 69  
Castegnero (VI)  
PEC [societaagricolaalcasrl@pec.it](mailto:societaagricolaalcasrl@pec.it)

Spett.le Ditta  
Società Agricola VICENTINA S.r.l.  
Via del Rio, 400  
Cesena (FC)  
PEC [agricolavicentina@pec.amadori.it](mailto:agricolavicentina@pec.amadori.it)

Alla Regione Veneto  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Al Sindaco del Comune di Mira  
PEC [comune.mira.ve@pecveneto.it](mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it)

Al Comando Stazione Carabinieri di Mira  
PEC: [tve26457@pec.carabinieri.it](mailto:tve26457@pec.carabinieri.it)

Ai rappresentanti della filiera avicola  
UNAITALIA: [unaitalia@legalmail.it](mailto:unaitalia@legalmail.it)  
ASSOAVI: [assoaviuovascarl@pec.it](mailto:assoaviuovascarl@pec.it)  
AVA: [associazionevenetaavicoltori@pec.it](mailto:associazionevenetaavicoltori@pec.it)

E p.c.

Al Ministero della Salute  
DGSAFV – Ufficio III  
PEC: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Al Centro Epidemiologia Regionale – SCS4  
dell'IZS delle Venezie  
Mail: [segreteria.scs4@izsvenezie.it](mailto:segreteria.scs4@izsvenezie.it)

Al Direttore Generale  
Sede

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Sede

Al Direttore del Dipartimento Funzionale Sanità Pubblica  
Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Sede

**OGGETTO: Influenza Aviaria. Disposizione di misure restrittive, di biosicurezza e controllo delle malattie animali.**

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale prot. 0187044.02-10-2024, redatto ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs 27 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 138 del Reg. (UE) 2017/625, che dispone il blocco ufficiale dell'allevamento SOCIETA' AGRICOLA AL.CA. S.R.L. presso lo stabilimento identificato con codice IT023VE175.

Distinti Saluti

Il Direttore del Servizio di Sanità Animale  
Dr. Stefano Zelco





Dipartimento di Prevenzione  
Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A

**OGGETTO: Influenza Aviaria. Disposizione di misure restrittive, di biosicurezza e controllo delle malattie animali.**

## Il Direttore della UOC Sanità Animale

- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, con particolare riguardo all'art. 7 comma 4 del Regolamento, che consente l'abbattimento degli animali presenti in uno stabilimento in cui si sospetta la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A al fine di prevenire la diffusione delle malattie dagli animali e dallo stabilimento colpiti, ad altri animali infetti;
- VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
- VISTO il D.L.gs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
- VISTO il Regolamento 1099/2009 (CE) del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in particolare l'articolo 18;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, con particolare riguardo all'articolo 5 comma 1 lettera a e all'art. 61;
- VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218, in particolare l'art. 2;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale 19 Gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;
- VISTO il manuale operativo per l'influenza aviaria del Ministero della Salute;
- VISTA la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle prot. N 186697 del 01/10/2024 con la quale viene comunicata una positività per virus dell'Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H5N1 in tacchini da carne (RdP 24VIR8415) detenuti presso l'allevamento SOCIETA' AGRICOLA AL.CA. S.R.L. nello stabilimento registrato con codice IT023VE175;
- ATTESA l'apertura in SIMAN di un focolaio influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 nell'allevamento SOCIETA' AGRICOLA AL.CA. S.R.L. (Prot. 186623 del 01/10/2024);
- CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente tra gli allevamenti;
- Tenuto conto che, con Delibera del Direttore Generale n. 1851 del 08/11/2021, si delega il Direttore della U.O.C. Sanità Animale ad emanare disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti in cui si verificano emergenze veterinarie di tipo epidemico;

## CONFERMA

**Il blocco ufficiale dell'allevamento ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs 27 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 138 del reg. (UE) 2017/625;**

## DICHIARA

Ufficialmente infetto lo stabilimento identificato con codice 023VE175 ai sensi dell'art. 60 del regolamento 2016/429.

## DISPONE

in conformità a quanto previsto dall'art. 12, del Regolamento delegato (UE) 2020/687, che il titolare dello stabilimento identificato con codice 023VE175, avente denominazione: SOCIETA' AGRICOLA AL.CA. S.R.L. – P. IVA 03780670240, gestito da IVO KLARIC codice fiscale KLRVIO56E02Z153P, nel quale sono detenuti animali di proprietà della ditta SOC. AGRICOLA VICENTINA S.R.L. provveda a quanto sottoelencato:

- a. l'immediato abbattimento in loco di tutti gli animali sensibili all'influenza aviaria detenuti presso lo stabilimento;
- b. adozione di tutte le misure di biosicurezza appropriate e necessarie per evitare ogni possibile diffusione dell'influenza aviaria ad animali detenuti o selvatici non infetti o agli esseri umani;
- c. lo smaltimento dei corpi o delle parti di animali detenuti della specie sensibili all'influenza aviaria che sono morti o che sono stati abbattuti a norma della lettera a), sono smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009
- d. isolamento di tutti i prodotti, i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati presenti nello stabilimento finché:
  - i). non vengano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso di sottoprodotti di origine animale (compresi quelli derivati dall'abbattimento, i prodotti di origine animale e il materiale germinale);
  - ii). le misure di pulizia e disinfezione non sono completate conformemente a quanto disposto alla successiva lettera f), nel caso di altri materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione;
  - iii). lo smaltimento non è completato sotto la supervisione di veterinari ufficiali dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, nel caso di mangimi e di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione.
- e. la collaborazione con l'autorità competente nella conduzione dell'indagine epidemiologica così come prevista dall'art. 57 del regolamento (UE) 2016/429;
- f. l'effettuazione, al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti, di tutte le procedure di pulizia e disinfezione preliminari eseguite conformemente alle procedure di cui all'allegato IV, parti A e B del regolamento n. 2020/687 utilizzando i biocidi elencati nel manuale operativo per l'Influenza aviaria del Ministero della Salute. Le procedure devono essere adeguatamente documentate.
- g. Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, è fatto divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno n. 21 giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate conformemente alle procedure di cui all'allegato IV, parti A e C, utilizzando biocidi elencati nel manuale operativo per l'Influenza aviaria del Ministero della Salute. Le procedure devono essere adeguatamente documentate.

## AVVERTE

che in caso di accertamento di non ottemperanza del presente provvedimento, si provvederà ad inoltrare informativa all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo 650 C.P.;

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto ai sensi della D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..

Tutte le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere concordate con la UOC Sanità Animale dell'Az. ULSS n. 3 SERENISSIMA.

Si conferma la nomina a custode dell'allevamento del sig. IVO KLARIC, codice fiscale KLRVIO56E02Z153P, con le modalità indicate nel blocco ufficiale del 01/10/2024 (Prot. 186873 del 02/10/2024)

Il Direttore del Servizio di Sanità Animale  
Dr. Stefano Zelco



Responsabile del procedimento: Dr. Stefano Zelco  
Referente del procedimento: Dr. Carlo Raffaelli  
Tel. 041 8724020  
E\_mail: [sanita.animale@aulss3.veneto.it](mailto:sanita.animale@aulss3.veneto.it)